

Chiarezza nella giungla delle leggi forestali: prontuario per l'agricoltore

Non è possibile in una pagina spiegare tutte le Leggi forestali che interessano anche l'agricoltura: cercherò di evidenziare gli aspetti più importanti.

Quando è bosco

Si considera bosco ogni superficie coperta da alberi o arbusti forestali che svolge le funzioni forestali (art. 2 Legge federale sulle foreste, LFo). Solitamente, per essere bosco, un'area deve avere una superficie minima di 800 m² (500 in zona edificabile), una larghezza minima di 12 metri e un'età minima di 20 anni (art.3 cpv.1 della LCFo, Legge cantonale sulle Foreste). Questi criteri quantitativi cumulativi (devono esserci tutti) non sono però determinanti lungo i corsi d'acqua, i laghi e nel caso di boschi pregiati (art.3 cpv.2 LCFo). Anche un boschetto di pochi metri quadrati e di giovane età presente lungo un rigagnolo può essere considerato bosco.

Sono considerati bosco anche i pascoli alberati e le selve, le radure in bosco, le strade forestali, le costruzioni forestali, nonché i fondi con obbligo di rimboschimento (art. 2 LFo). Un aspetto importante è il concetto dinamico di bosco che sta a indicare che il suo limite può avanzare (ma non diminuire, art.3 LFo) con gli anni. Questo significa che un'area è abbandonata dove il bosco prende piede, dopo 20 anni è considerata bosco e non può più essere riconvertita a prato, se non attraverso un'istanza di dissodamento.

Attenzione: la designazione di "non bosco" nel registro fondiario non è rilevante (art.2 LFo)! È quindi importante che si tenga lontano il bosco dalle aree agricole, ripulendolo anche solo saltuariamente. Una sentenza del Tribunale federale afferma che "non si attribuisce a superfici boscate la qualità di bosco, ove il proprietario abbia adottato le misure che da lui potessero ragionevolmente attendersi nelle circostanze concrete per impedire il processo d'inselvaticimento". Il limite del bosco è delimitato a 2 metri dal tronco (o ceppaia) più esterno con almeno 20 anni d'età. Per ragioni pratiche il limite viene in seguito corretto affinché si possano avere linee non troppo segmentate.

Dissodamento a scopo agricolo

I dissodamenti a scopo agricolo possono essere concessi, se indispensabili alla gestione aziendale e se contribuiscono alla cura e alla salvaguardia del paesaggio rurale (art.11 Regolamento LCFo, in seguito RLCFo). Hanno validità limitata (temporanei) e nel Registro fondiario deve essere iscritta la menzione che, alla cessazione dell'attività agricola, il fondo ridiventa bosco. Non si può pensare di riconvertirlo in un'area agricola e successivamente trasformarlo in zona edificabile o quant'altro.

La domanda di dissodamento, che deve essere redatta da un ingegnere forestale, va presentata alla Sezione forestale e deve contenere almeno (art.7 RLCFo):

- la motivazione della richiesta ai sensi dell'art. 5 LCFo;

- la planimetria ufficiale aggiornata del geometra revisore;
- l'estratto della carta nazionale 1:25'000;
- l'estratto del registro fondiario;
- un'eventuale procura del proprietario del fondo;
- formulari di dissodamento.

Le aree imboscate possono essere riconvertite quali aree agricole; è necessario preparare una semplice istanza di dissodamento.

Distanza dal bosco

Edifici o impianti devono rispettare una distanza minima di 10 metri dal bosco (12 metri dal tronco più esterno). In casi eccezionali e con il consenso della Sezione forestale, il Municipio può concedere deroghe sino a 6 metri dal limite del bosco (Art. 17 cpv.2 LFo). Il Piano regolatore comunale può però prevedere anche distanze maggiori di 10 metri. Per edifici principali e impianti possono essere concesse deroghe fino a 6 metri se a causa delle caratteristiche del fondo è impedito un utilizzo razionale; per costruzioni accessorie si concedono deroghe solo se è dimostrata la necessità e se vi è un nesso con la costruzione principale.

Pascolo nel bosco

Il pascolo nel bosco è considerato un uso nocivo (art.21 cpv. a RLCFo) e pertanto di principio vietato (art. 16 LFo e art. 14 LCFo). Possono essere concesse deroghe purché non siano pregiudicate le funzioni del bosco, in particolare quella protettiva (art. 22 cpv. 3 lett. a RLCFo). In questo caso il pascolo deve essere definito e delimitato nel Piano di gestione forestale (art.22 cpv.4 RLCFo).

Taglio nel bosco

Per tagliare alberi all'interno di un bosco si deve ottenere l'autorizzazione dal forestale del proprio Comune. Un funzionario marcherà le piante (martellata). Ciò significa che non si può scegliere liberamente quali alberi tagliare, bensì è al forestale che spetta la decisione prendendo in considerazione tutte le funzioni che il bosco deve avere (protettiva, ricreativa, naturalistica, eccetera). Chi svolge lavori di taglio e di esbosco a titolo professionale, o chi annualmente taglia più di 15 m³ di legname deve avere conseguito il corso di abilitazione.

Costruzione di strade e piste in bosco

Affinché un tracciato possa essere qualificato come forestale e non necessitare di una domanda di dissodamento, occorre che questo sia necessario per lo sfruttamento del bosco, che serva ampiamente alla sua conservazione e che soddisfi le esigenze forestali per quel che concerne il tracciato e le caratteristiche tecniche. Una strada forestale può ovviamente avere anche altri scopi (quali quello agricolo), fermo restando che l'interesse forestale sia determinante.



Il 50% circa del territorio ticinese è ricoperto di bosco (Foto: Piano forestale cantonale)

Paolo Piattini